

Avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore per l'attuazione dell'Azione AMA MI (Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti)

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA

Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI)

FAQ - Frequently Asked Questions

Aggiornamento del 26 agosto 2025

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Art.4 – Soggetti ammessi – comma 1 (“Sono ammessi a partecipare (...) gli ETS (...) già accreditati ed iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui (...)” + Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione - comma 2 (“Al fine di (...) presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere (...) i requisiti di seguito indicati (...) alla data di presentazione della candidatura: a) Requisiti di ordine generale: i) Iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia (...)”). Emerge una contraddizione tra le due formulazioni: l'iscrizione nell'Elenco quale requisito per la partecipazione è da considerarsi al momento della pubblicazione dell'Avviso o della presentazione della candidatura. Questa seconda opzione faciliterebbe la partecipazione di soggetti con i quali è comunque attiva una comprovata collaborazione.	Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'Art.4 – Soggetti ammessi – comma 1 (“Sono ammessi a partecipare (...) gli ETS (...) già accreditati ed iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui (...)” e dell' Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione - comma 2 (“Al fine di (...) presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere (...) i requisiti di seguito indicati (...) alla data di presentazione della candidatura: a) Requisiti di ordine generale: i) Iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia (...)” si evince che gli ETS – in qualità di soggetti ammessi a presentare la propria candidatura devono essere accreditati ed iscritti nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, <u>al momento della presentazione della candidatura</u>.
2	Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione Il comma 2, punto b) /i parla, per gli ETS, di “Specifica esperienza almeno triennale con la Pubblica	Si sottolinea che l'Art.6 – Requisiti minimi di partecipazione. Il comma 2, punto b)/i prevede, per gli ETS “<i>Specifica esperienza almeno triennale) /on la Pubblica Amministrazione di attività nel settore dei minori (...) sottoposti, sulla base di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile,</i>

	Amministrazione di attività nel settore dei minori (...) sottoposti, sulla base di un Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, all'esecuzione di misure penali". È un requisito da rispettare rigidamente? A livello operativo porta alcune criticità: esistono ETS che operano da tempo nell'accoglienza ma collaborano da meno di tre anni con il nostro Dipartimento, e che sarebbe davvero un peccato escludere.	<u>all'esecuzione di misure penali"; trattasi, quindi, di un requisito minimo di partecipazione e pertanto fondamentale.</u> Tale esperienza triennale deve essere stata svolta con la Pubblica Amministrazione nel settore dei minori e giovani adulti, pena l'inammissibilità (Art.8 punto 1 lettera b). Il requisito parla di esperienza "con la Pubblica Amministrazione", non necessariamente solo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo le collaborazioni con altri enti pubblici possono riguardare attività degli ETS con (Comuni, ASL, Regioni, Tribunali per i Minorenni) • Convenzioni con altri Ministeri • Progetti finanziati da fondi pubblici europei o nazionali • Accreditazioni presso altre amministrazioni pubbliche per servizi ai minori 2. Valutazione del "settore dei minori sottoposti a misure penali": L'esperienza può essere considerata valida a titolo esemplificativo e non esaustivo anche se riferita a: • Minori in situazioni di disagio sociale seguiti da tribunali civili • Progetti di prevenzione del disagio giovanile con enti pubblici • Servizi residenziali per minori fuori famiglia con finanziamento pubblico
3	Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto, si chiede se vi possano partecipare, oltre che gli ETS di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, anche le ONLUS, così	Le ONLUS possono partecipare nei limiti di quanto statuito dalla sentenza citata, <u>purché iscritte e accreditate nell'elenco del ministero Giustizia citato nell'Avviso.</u> L'iscrizione all'elenco è requisito di partecipazione.

	come recentemente previsto dalla sentenza del TAR Lombardia nr. 2533/2024.	N.b Si vedano in tal senso la nota del Ministero del Lavoro del 29.12.2021, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus la qualifica di Ets durante il periodo transitorio. Si precisa che le Onlus pur non avendo ancora un preciso obbligo di iscrizione al RUNTS, trova applicazione il regime transitorio dell'art. 101 del Cts.
4	Come è possibile verificare la possibilità, per un ETS, di partecipare al bando di cui sopra prima di presentare eventualmente la nostra proposta progettuale. Quale link consultare per verificare i requisiti?	Ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, per partecipare è necessario che gli ETS siano accreditati ed iscritti all'Elenco del Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024; conseguentemente, è necessario verificare in primo luogo il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione a quell'Elenco nonché l'avvenuta iscrizione. Per verificare i requisiti potete consultare i seguenti link: https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_25_3.page?previousPage=mg_1_25_2 Ministero della giustizia Costituzione di un elenco aperto di strutture residenziali e/o semiresidenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - ROMA - Avviso manifestazione di interesse - 1 luglio 2024
5	<u>Requisito di iscrizione nell'Elenco delle comunità valido per l'ammissione della domanda e quale requisito minimo di partecipazione, di cui agli articoli 4 e 6 dell'avviso.</u> Art. 4 - Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, in forma singola o in forma associata, costituita o costituenda, già accreditati ed	Si precisa che ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto, l'ETS deve essere iscritto all' Elenco del Ministero della Giustizia di cui all'Avviso <u>alla data di presentazione della candidatura.</u> Di seguito si riepilogano i requisiti Requisito di iscrizione (Art. 4, comma 1): Requisito obbligatorio per l'ammissione: • Iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con: ◦ Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 ◦ Aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024

<i>iscritti, alla data di pubblicazione del presente avviso, nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024.</i> Art. 6 - Requisiti minimi di partecipazione <i>Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con il CGM e presentare validamente la propria candidatura, gli ETS devono possedere, a pena di inammissibilità, i requisiti di seguito indicati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, maturati alla data di presentazione della candidatura:</i> Requisiti di ordine generale: <i>Iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, ex art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017;</i> <i>Al fine di evitare difformità applicative, si chiede se l'ETS debba essere iscritto nel suddetto elenco precedentemente al 04/08/2025, data di effettiva pubblicazione dell'avviso di cui trattasi, ovvero alla data di presentazione della candidatura, che deve necessariamente avvenire nel periodo di pubblicazione</i>	• L'iscrizione deve essere posseduta dall'ETS e già effettuata alla data di presentazione della candidatura. • Gli ETS devono essere definiti secondo l'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 Il link di riferimento dell'Elenco è: https://www.giustizia.it/giustizia/en/mg_1_25_3.page?previousPage=mg_1_25_2 Requisiti minimi di partecipazione (Art. 6, comma 2): a) Requisiti di ordine generale: 1. Iscrizione nell'Elenco del Ministero della Giustizia (come sopra specificato) 2. Requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare Convenzioni con la PA, secondo la disciplina dei contratti pubblici b) Requisiti tecnico-professionali: Esperienza specifica almeno triennale con la Pubblica Amministrazione di attività nel settore: • Minori in età 14-17 anni • Giovani adulti 18-25 anni • Collocati in Comunità • Sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile • Per l'esecuzione di misure penali Specificità per le forme associate: ATI costituite o costituenti: • Requisiti di ordine generale: devono essere posseduti da tutti i componenti • Requisiti tecnico-professionali: devono essere posseduti dal soggetto Capofila Modalità di attestazione: I requisiti devono essere attestati tramite
--	---

	dell'avviso - dal 04/08/2025 al 12/09/2025.	Dichiarazione sostitutiva (Allegato 5) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente. Controlli e verifiche: Ogni CGM verificherà il possesso dei requisiti, con possibilità di attivare il soccorso istruttorio in caso di difetti non essenziali. NB Il requisito dell'iscrizione nell'Elenco del Ministero della Giustizia rappresenta una condizione assoluta di partecipazione degli ETS che devono essere accreditati presso il Ministero in questo specifico elenco.
6	<u>Presentazione domande in più ambiti territoriali</u> Art. 7 - punto 3: <i>"Gli ETS in forma singola ed associata possono presentare domanda di partecipazione per massimo 3 ambiti territoriali individuati dai CGM presenti nell'Allegato 2 Domanda di partecipazione del presente avviso ed indicare le eventuali altre candidature presso più CGM":</i> Si chiede cosa si intenda con ambiti territoriali individuati dai CGM e come gli ETS possano indicare nella domanda di partecipazione le eventuali 3 scelte. Si chiede altresì se tale possibilità presupponga che gli ETS abbiano una comunità, iscritta nell'elenco, nel territorio di pertinenza del CGM per cui hanno manifestato preferenza. In caso contrario, posto che si auspica che l'ETS che cura l'intervento di cui al progetto AMAMI (frutto della coprogettazione del	Si precisa che gli ambiti territoriali sono le <u>Macroaree Regionali</u> per il quale il CGM è competente. L'ETS, dovrà pertanto indicare, all'interno dell'Allegato 2 "Domanda di partecipazione" per quale CGM intende candidarsi, fino ad un massimo di 3.

	CGM) gestisca la comunità in cui è inserito il ragazzo, non è chiaro come possano configurarsi interventi integrativi con la comunità locale che ospita il giovane.	
7	Vorremmo portare sul tavolo della co-progettazione un progetto che prevede azioni mirate ad anticipare l'uscita dalle nostre comunità, per favorire un positivo rientro a casa o per anticipare e sperimentare la piena autonomia abitativa, con il supporto dei Tutor. Stante l'Avviso prevede costi legati a una fase in cui il/la giovane non è più in comunità, si suppone che possano essere contemplati anche i costi del personale (Tutor Autonomia) che seguirà i giovani in questa fase post comunitaria. Si chiede conferma della possibilità di prevedere interventi educativi (Tutor Autonomia) per seguire ragazzi che escono dalle nostre comunità per completare la misura penale minorile in contesti più adatti a sviluppare autonomia (rientro in famiglia o alloggio personale), ma che necessitano di un opportuno intervento educativo per poter effettivamente risultare tali. Si chiede pertanto la possibilità di esporre i costi (di dote e di personale) corrispondenti.	Relativamente al vostro quesito si precisa che i costi (di dote e personale) sostenuti sono ammissibili se spesi per attività rivolte ai Destinatari. Nel caso dell'Azione 3 AMA MI, i soggetti destinatari sono i giovani minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in Comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per l'esecuzione di misure cautelari, messa alla prova e misure di comunità in fase di uscita dal circuito penale. Ne consegue che tali destinatari possono essere collocati anche fuori dalle comunità, purché ancora soggetti di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per l'esecuzione di misure penali.
8	In merito alla manifestazione in oggetto, si chiedono i seguenti	Si fornisce riscontro a quanto da Voi richiesto:

chiarimenti: 1) Esiste un formato editabile dell'Allegato 3 - Scheda Progettuale AMA MI, al fine di poter inserire le informazioni richieste? 2) Allegato 3 Scheda Progettuale, per "Max 1 cartella" si intende una cartella editoriale standard quindi un testo da 1800 caratteri spazi inclusi? 3) Tra i documenti da allegare alla proposta progettuale, cosa si intende per <i>"Indicazione dell'iscrizione nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia, istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017."</i> 4) Allegato 1 – Scheda delle attività e ammissibilità delle spese: nel caso di attivazione di Borse Lavoro e/o Tirocini, ovvero nel caso i cui un minore viene inserito per un periodo presso un'azienda terza, come viene gestita l'iniziativa a livello amministrativo? Chi assume il minore? Questa attività può essere gestita dall'EAP o deve essere esternalizzata? 5) La figura del TUTOR può essere intesa come educatore appartenente all'organico del personale interno alla comunità?	1) Sì, esiste un formato editabile dell'Allegato 3, che sarà pubblicato in aggiunta al resto della documentazione disponibile sulla pagina del Ministero della Giustizia. 2) Sì, si intende una cartella editoriale standard e quindi un testo da 1800 caratteri, spazi inclusi. 3) Si richiede di produrre un documento attestante l'iscrizione nell'elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017. È sufficiente la stampa dell'elenco Regionale dove appare il nominativo dell'ETS che presenta la domanda. 4) Nel caso di attivazione di Borse Lavoro e/o Tirocini, tale l'attività può essere gestita sia dall'EAP o eventualmente esternalizzata. Dal punto di vista amministrativo, in termini di assunzione, dipende dalla tipologia di percorso che si intende attivare e con quale modalità. I limiti relativamente alle spese ammissibili sono quelli previsti dalle normative principali dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale pertinente, che delineano le condizioni per il sostegno delle operazioni finanziate dai Fondi. 5) Sì, il Tutor può essere una risorsa dell'organico del personale interno dell'ETS. Si segnala, tuttavia, di prestare attenzione in quanto il Tutor per l'autonomia ha compiti diversi dall'educatore. Si rimanda a quanto descritto nell'Allegato 1, paragrafo 3.1.
--	--

9	In merito al bando AMA MI, si chiede quanto di seguito specificato: 1) in caso di promessa di costituirsi in ATI tra più ETS iscritti all'elenco, il numero massimo di 10 beneficiari di doti viene moltiplicato per il numero dei componenti dell'ATI oppure si considera l'ATI come soggetto unico, quindi un massimo di 10 per tutto l'ATI? 2) gli Enti dovranno raggiungere necessariamente il numero massimo di doti che si sono impegnati a gestire durante la presentazione del Progetto? 3) per quanto concerne la modalità di valutazione di assegnazione delle doti ai beneficiari, l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire le doti sarà frutto di condivisione anche con gli ETS gestori delle stesse? 4) gli ETS saranno chiamati a gestire doti attribuite esclusivamente a minori accolti presso le proprie strutture, o potrebbe venire richiesto di gestire doti attribuite a minori accolti presso altre strutture?	Relativamente al vostro quesito si rappresenta quanto segue: 1) Numero massimo beneficiari per ATI: Secondo l'art. 5, comma 3 dell'avviso: "Le attività e gli interventi da svolgersi si distribuiranno nell'arco della durata della Convenzione. Le attività disciplinate dalla presente Convenzione saranno destinate a un numero di destinatari variabile da un minimo di 1 a un massimo di 10." Il limite di 10 beneficiari si riferisce alla singola Convenzione, non al singolo ETS. Quindi, in caso di ATI, il numero massimo di 10 doti si applica all'ATI come soggetto unico per ogni convenzione stipulata. 2) Obbligo di raggiungere il numero massimo: L'avviso non prevede l'obbligo di raggiungere necessariamente il numero massimo di doti dichiarato. L'art. 3, comma 7 stabilisce che "In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati o di sopravvenute esigenze di interesse generale, compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto", ma non specifica penalità per il mancato raggiungimento del numero dichiarato. 3) Modalità di assegnazione doti: L'art. 9, comma 4 stabilisce che i CGM attiveranno i tavoli di co-progettazione "sulla base dei seguenti criteri: • disponibilità ad ospitare il minore in struttura residenziale e/o sua permanenza già presso la struttura accreditata dell'ETS; • valutazione dell'ETS ritenuto più idoneo, in termini di esperienza e servizi offerti, per le esigenze dei destinatari coinvolti." Gli ETS partecipano quindi al processo decisionale con il CGM attraverso la co-progettazione, ma la selezione finale spetta al CGM.
---	---	---

		4) Gestione doti di minori presso altre strutture: Risposta specifica al quesito n. 4: Dall'analisi dell'avviso emerge che gli ETS non sono limitati a gestire doti esclusivamente per minori delle proprie strutture. L'art. 9, comma 4 indica che uno dei criteri per l'attivazione dei tavoli di co-progettazione è la "disponibilità ad ospitare il minore in struttura residenziale e/o sua permanenza già presso la struttura accreditata dell'ETS". La congiunzione "e/o" chiarisce che: • Gli ETS possono gestire doti per minori già presso le loro strutture • Gli ETS possono anche rendersi disponibili ad accogliere minori presso le proprie strutture • Non è escluso che possano gestire doti per minori collocati presso altre strutture, purché abbiano i requisiti e le competenze necessarie Inoltre, l'art. 1, comma 2 specifica che gli interventi sono rivolti a "minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minore", senza limitare la gestione delle doti solo agli ETS che ospitano direttamente i minori nelle proprie strutture.
10	In relazione all'Avviso pubblico si chiedono i seguenti chiarimenti: 1) Ogni ETS vincitore e inserito nell'elenco sarà protagonista di un solo Tavolo di co-progettazione con il CGM di riferimento? Il fatto che il Tavolo riguardi un singolo minore oppure più destinatari dipenderà quindi dalla sola disponibilità/proposta avanzata a monte dall'Ente? Oppure è	Si riscontra di seguito a quanto richiesto: 1) Il tavolo di co-progettazione con l'ETS può comprendere fino ad un massimo di 10 destinatari purché i fabbisogni dei destinatari siano tra loro accorpabili o comunque congruenti. Possono essere attivati, più tavoli con lo stesso ETS, al variare dei fabbisogni dei destinatari. Tali tavoli di coprogettazione possono essere attivati durante l'intero progetto. 2) Il progetto d'intervento da elaborare al tavolo di co-progettazione dovrà essere specifico e dovrà dettagliare tutte le attività previste per i singoli desti-

	pensabile siano attivati più Tavoli con lo stesso ETS se i bisogni dei minori accolti dallo stesso Ente siano diversi (come pare di intuire dall'art.10.7) oppure se emergessero nuovi destinatari durante l'esecuzione del progetto? 2) La proposta progettuale risultante dal lavoro del Tavolo dovrà essere quindi sintetica ed unica per tutti i potenziali destinatari accolti dall'Ente firmatario o potrà essere articolata per casi specifici, con una relativa corrispondenza di attività e voci di spesa diverse per ogni singolo destinatario? Potrà succedere, infatti, che, all'interno di una comunità che propone l'intervento per p.e. n.2 destinatari che siano già stati individuati, uno abbia bisogno della sola formazione professionale e un altro necessiti invece anche di inserimento abitativo, con conseguenti attività e budget diversi. 3) In generale, quindi, sarà il Tavolo di coordinamento il luogo idoneo per definire le azioni per il singolo minore?	naturati con i relativi costi e tempi di attuazione. 3) Il documento idoneo per definire le azioni per il singolo minore sarà il "Percorso individualizzato per l'autonomia" compilato in condivisione tra il Tutor e il referente del CGM.
11	Si inoltra la seguente richiesta di chiarimento: Al punto 5 lettera a) comma 3 dell'avviso, si chiede se è previsto un allegato/facsimile per la redazione del Curriculum dell'ETS e se sono previsti dei requisiti specifici da inserire nel	Non è previsto nessun facsimile per la presentazione dei Curriculum dell'ETS ed i requisiti sono quelli previsti dall'Avviso.

	Curriculum.	
12	Si chiedono i seguenti chiarimenti riguardanti l'art. 9 dell'Avviso "<i>Criteri di valutazione e punteggio</i>": 1) possono essere considerate valide le esperienze derivanti da contratti e convenzioni con il CGM di Milano? 2) le partecipazioni a progetti finanziati (es. L.R. 8/2005, POR FSE 2014–2020), che hanno generato finanziamenti ma non affidamenti/convenzioni, possono essere conteggiate? 3) Possono essere inserite progettualità relative a minori e giovani adulti fragili, non sottoposti a misura penale? 4) Sono conteggiabili anche partnership con enti non compresi nell'elenco del Ministero della Giustizia?	Si riscontra come di seguito: 1) Sì. Gli affidamenti e le convenzioni stipulati con il CGM di Milano rientrano pienamente tra le esperienze ulteriori valutabili ai fini del punteggio aggiuntivo. 2) No. Il sub-criterio 1.1 premia esclusivamente esperienze realizzate tramite affidamenti/convenzioni con Pubbliche Amministrazioni. I progetti finanziati senza convenzioni formali non possono attribuire punteggio, anche se possono essere menzionati come esperienze qualificanti nel curriculum dell'ente. 3) Sì. Il criterio valuta progettualità e servizi attivi nel territorio "inerenti alle attività del pro-getto". Non è richiesto che i destinatari siano esclusivamente soggetti sottoposti a misura penale: sono valorizzabili anche iniziative con minori e giovani adulti fragili, purché pertinenti alle finalità del progetto AMA MI. 4) Sì. Il criterio 2.5 premia la capacità di attivare reti territoriali e partenariati senza limitarne la validità ai soli enti iscritti nell'elenco ministeriale. Sono dunque ammissibili anche partnership con altri soggetti del territorio (pubblici o privati), purché formalizzate (es. accordi, lettere di intenti, protocolli) e funzionali alla proposta progettuale.